

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE



REGIONALRAT
DER AUTONOMEN REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Oggetto: Autorizzazione alla spesa per iniziativa di rappresentanza.
CIG B4BCE04B6B – euro 567,30 (I.V.A. compresa).

IL PRESIDENTE

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 370 del 31 luglio 2018 e s.m.i. che all'art. 38 prevede l'applicazione della normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni, di cui alle leggi provinciali n. 23 del 16 luglio 1990 e n. 26 del 10 settembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 che ne prevede l'applicazione anche per le attività della Regione Trentino-Alto Adige;

visto l'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2, ove è previsto che *“La Regione applica nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture l'ordinamento della Provincia autonoma di Trento in materia di contratti pubblici, come attualmente definito all'articolo 1 comma 2 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e come eventualmente e successivamente modificato ed integrato”*;

vista la legge della Provincia Autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici*);

visto l'articolo 1, comma 1 bis della citata L.P. 2/2016, il quale dispone che *“ Ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici. Quando le disposizioni statali richiamano l'applicazione di altre disposizioni statali in materia di contratti pubblici i rinvii si intendono riferiti all'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, in quanto compatibile...”*;

visto l'articolo 19 ter, comma 3 della medesima legge, il quale prevede che il principio di rotazione trova applicazione secondo le modalità stabilite con linee guida approvate dalla Giunta provinciale;

data atto di quanto previsto dalla delibera della Giunta Provinciale n. 307 del 13/03/2020, avente ad oggetto *“Adozione delle linee guida per l'uniforme applicazione del principio di rotazione ai sensi degli articoli 4 e 19 ter della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2”*;

dato atto che il punto 3.2 delle predette linee guida prevede che *“Ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, nel caso di affidamento diretto di servizi e forniture (contratti di importo non superiore a quello indicato dall’art. 21, c. 4, l.p. 23/90), l’amministrazione aggiudicatrice può affidare al medesimo operatore economico più contratti pubblici aventi ad oggetto la stessa categoria merceologica o la stessa tipologia di prestazione quando, nel corso dell’anno civile (1 gennaio-31 dicembre), la sommatoria dei singoli affidamenti non superi l’importo indicato nell’art. 21, comma 4 della L.P. n. 23/1990 (47.000 euro)”*;

dato atto che l’importo indicato nel comma 4, dell’articolo 21 citato è stato modificato dall’art. 11 della L.P. 26 maggio 2023, n. 4, con la previsione della *“soglia prevista dalla normativa statale”*;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante *“Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”* e il relativo regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;

considerata la legge provinciale n. 23 del 1990, che all’articolo 21, comma 4 prevede che *“[...] fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto di servizio può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei e considerato l’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, che alla sua lett. b) prevede l’ “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

visto l’Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all’articolo 3, comma 1, lettera d), l’affidamento diretto come *“l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lett. a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”*;

vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del 24 marzo 2022, n. 15 e s.m., relativa all’approvazione del Regolamento per la struttura organizzativa del Consiglio regionale;

vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 16 maggio 2022, n. 21, recante *“Determinazioni in merito all’assegnazione delle risorse stanziare nel bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale”*;

vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 371 del 26 novembre 2013, concernente il Testo unificato dei regolamenti di esecuzione della legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato approvato, fra l’altro, il regolamento per le spese di rappresentanza;

dato atto che all’art. 12, comma 2 del già menzionato regolamento sono elencate le spese di rappresentanza *“finalizzate a mantenere e accrescere il prestigio del Consiglio regionale, rappresentato dai singoli titolari della funzione, tenendo presente il perseguimento dei fini istituzionali”*;

tenuto conto che, a termini dell’art. 13 del regolamento citato, per le spese di rappresentanza, il Presidente del Consiglio regionale dispone, per l’anno 2024, della somma massima di euro 6.000,00 derivante dall’applicazione della percentuale del quaranta per cento spettante, calcolata sull’ammontare dei tre quarti delle risorse stanziare in bilancio;

dato atto che con decreto del Presidente n. 18 del 28 marzo 2024 è stato autorizzato l'acquisto di beni di rappresentanza (tra i quali coppe sportive) dalla ditta Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco e C. s.a.s, per un importo complessivo di euro 2.156,35 (IVA compresa);

dato atto che la Presidenza del Consiglio regionale ha la necessità di dotarsi di ulteriori n. 10 coppe sportive, sulle quali sarà inserito lo stemma e/o la denominazione trilingue del Consiglio regionale, da consegnare a soggetti istituzionalmente rappresentativi di altri enti o istituzioni;

vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e in particolare l'art. 21, comma 2, lett. e), il quale prevede che *"Il ricorso alla trattativa privata è ammesso nei seguenti casi: (...) e) per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste in precedente contratto, sempre che l'affidamento avvenga in favore dell'originario contraente ed inoltre sussistano motivate ragioni di opportunità o di urgenza e l'ammontare del nuovo contratto non superi complessivamente il 50 per cento dell'importo di quello originario"* e comma 3 il quale prevede che: *"Ove ricorrano le ipotesi di cui alle lettere b), b bis), b ter) ed e) del comma 2 nonché fino alla soglia prevista dalla normativa statale, il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei."*

dato atto che, per quanto sopra esposto, si è ritenuto opportuno richiedere un preventivo alla ditta "Andreatta & Nicoletti" di Andreatta Franco e C. s.a.s., con sede in Trento (TN), via Brescia 19/c, C.F. 00652830225;

dato atto che il prezzo proposto dalla ditta con nota di data 13 novembre 2024, prot. 3856, per l'acquisto di ulteriori n. 10 coppe sportive H49, complete di targhetta personalizzata, con lo stemma e/o la denominazione trilingue del Consiglio regionale, pari a euro 567,30 (I.V.A. inclusa) è il medesimo di quello precedentemente praticato;

dato atto che l'istruttoria della Presidenza attesta la legittimità e la corrispondenza della spesa sopramenzionata alla categoria di cui al Capi II "Regolamento per le spese di rappresentanza" della deliberazione n. 371/2013;

dato atto che la somma a disposizione del Presidente risulta capiente in relazione al costo della fornitura in oggetto;

preso atto che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, il presente affidamento, essendo inferiore ai 40.000,00 euro, è esente dall'imposta sul bollo;

considerato che non si ritiene necessario richiedere la garanzia definitiva in quanto la ditta ha dimostrato di far fronte, nel medio e lungo periodo, agli impegni assunti oltre ad aver svolto correttamente ed egregiamente le prestazioni affidate dal Consiglio regionale;

atteso che i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'operatore economico, in ordine all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. n. 36/2023 verranno svolti a campione ai sensi dell'art. 52 c. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e come previsto dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 2 agosto 2024, n. 36;

verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

visto il D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* ed in particolare l'art. 120, comma 1, lettera a) (*Modifica dei contratti in corso di esecuzione*);

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*);

visto il bilancio finanziario gestionale per gli anni 2024-2025-2026, approvato dall'Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 47 del 20 settembre 2023 e s.m.;

accertata la disponibilità dei fondi sui capitoli 161 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2024;

d e c r e t a

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la spesa complessiva di euro 567,30 (I.V.A. compresa) per la fornitura di beni di rappresentanza costituiti da n. 10 coppe sportive H49, complete di targhetta personalizzata con lo stemma e la denominazione trilingue del Consiglio regionale al prezzo e con le caratteristiche indicate nel preventivo protocollato in data 13 ottobre 2024 n. 3856;
2. di affidare la fornitura di cui al punto 1) alla ditta Andreatta & Nicoletti di Andreatta Franco e C. s.a.s. con sede in Trento (TN), C.F. 00652830225;
3. di dare atto che il perfezionamento del contratto per la fornitura di cui al presente provvedimento avverrà per scambio di corrispondenza;
4. di impegnare la somma complessiva di euro 567,30 per la fornitura di cui al punto 1., sul capitolo 161 piano finanziario U.1.03.01.02.009 dell'esercizio finanziario 2024, dando atto che l'obbligazione giuridica prevista sarà esigibile nell'anno in corso;
5. di procedere alla liquidazione ed al pagamento delle prestazioni su presentazione di idonea documentazione contabile;
6. di dare atto che nel sito internet del Consiglio regionale, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", si provvederà alla pubblicazione di quanto disposto dalla normativa in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della pubblica amministrazione di cui in particolare alla legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, alla legge regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nonché al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 e 5 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del processo amministrativo", il presente provvedimento è impugnabile unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento nel termine di 30 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso.

IL PRESIDENTE
- Roberto Paccher -
(firmato digitalmente)

 Firmato digitalmente da:
PACCHER ROBERTO
Firmato il 13/12/2024 11:09
Seriale Certificato: 1518473
Valido dal 07/06/2022 al 07/06/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per l'annotazione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 24, comma 1 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.

IL SEGRETARIO GENERALE

- dott. Jürgen Rella -
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Rella Juergen
Firmato il 13/12/2024 15:09
Seriale Certificato: 2931680
Valido dal 10/11/2023 al 10/11/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CZ/ba

Visto di regolarità contabile attestante esclusivamente la copertura finanziaria sul capitolo riportato nel presente decreto, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 31 luglio 2018, n. 370 e s.m.

**LA DIRETTRICE REGGENTE
DELL'UFFICIO BILANCIO E APPALTI**

- dott.ssa Cristina Zambaldi -
(firmato digitalmente)



Firmato digitalmente da:
Zambaldi Cristina
Firmato il 16/12/2024 08:32
Seriale Certificato: 2683827
Valido dal 18/08/2023 al 18/08/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA